



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E  
PESCA IN MARE

**Responsabile di settore: BANTI PAOLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4487 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 9256 - Data adozione: 29/06/2017**

Oggetto: L.R. 3/1994 art. 37 - Autorizzazione interventi di controllo sul Daino in alcune ZRC della Provincia di Firenze.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/06/2017

Numero interno di proposta: 2017AD010656

## IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’ art. 19 “Controllo della fauna selvatica”.

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 37 “Controllo della fauna selvatica”, comma 3, che prevede che la Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici, autorizzi piani di abbattimento e li attui con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale.

Vista la legge regionale 3 febbraio 2016 n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/94” ed in particolare l’art. 5 “Interventi di controllo faunistico” che prevede che la Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici, approva, previo parere dell’ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994 n.3, di validità non superiore ai tre anni.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

Vista la L. 56 del 7 aprile 2014 inerente “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista la L.R. n. 22 del 3 marzo 2015 inerente “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

Vista la L.R. n. 20 del 1 marzo 2016 inerente “Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015”;

Visto l’articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell’ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Vista la “Procedura per l’attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” che disciplina il controllo della fauna selvatica, approvata con delibera della Giunta regionale n. 310 e s.m.i, del 11/04/2016 e modificata con Delibera della Giunta Regionale n. 807 del 01/08/2016, ed in particolare il punto 2.3) “Procedura di autorizzazione degli interventi di controllo”;

Vista la richiesta pervenuta dall’ATC Firenze Prato (Prot. n. 287837) inerente la richiesta di interventi di controllo sulla specie daino (Dama dama) in alcune ZRC della Provincia di Firenze al fine di ridurre l’impatto su colture specializzate, in particolare vigneti e oliveti;

Vista la richiesta di parere corredata di relazione sui metodi ecologici di prevenzione, dati di censimento, caratteristiche ambientali e faunistiche, inviata ad ISPRA in data 19 aprile 2017 Prot. n. 206261 per l’attivazione di interventi di controllo sulla specie daino nelle ZRC “Doccia” (Sesto Fiorentino), “Collina” (Calenzano), “Volognano” (Rignano sull’Arno), “Montepaldi” (S.Casciano V.P.), “San Donato a Gaville” (Figline V.no);

Vista l'integrazione alla richiesta di parere relativa alla ZRC "Altomena" (Pelago) inviata ad ISPRA il 6 giugno 2017 (Prot. 290015)

Visto il parere dell'ISPRA del 12/06/2017 Prot. 28914/T-A23 integralmente favorevole all'attivazione di interventi di controllo sulla specie daino nelle citate ZRC, per tempi, metodi e capi prelevabili proposti;

Considerato che si tratta di piccoli nuclei di daino isolati, che la specie è parautoctona, e pertanto secondo le Linee Guida per la gestione degli ungulati prodotte dall'ISPRA (come confermato anche nel parere citato), tali nuclei devono essere eradicati o comunque fortemente ridotti numericamente;

Considerato inoltre che al alcune delle ZRC ricadono in aree fortemente antropizzate, con grave rischio per la pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario autorizzare interventi di controllo del daino ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 nelle citate ZRC;

#### DECRETA

1. di autorizzare l'attivazione degli interventi di controllo sulla specie daino (Dama dama) nelle ZRC "Doccia" (Sesto Fiorentino), "Collina" (Calenzano), "Volognano" (Rignano sull'Arno), "Montepaldi" (S.Casciano V.P.), "San Donato a Gaville" (Figline V.no) e "Altomena" (Pelago)

2. che gli interventi di controllo siano effettuati con le seguenti modalità:

- abbattimenti effettuati sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e Guardie Giurate Venatorie Volontarie, ed ausilio di selecontrollori abilitati ed in possesso di abilitazione agli abbattimenti ai sensi art. 37 L.R. 3/94, con le modalità della caccia di selezione (fucile a canna rigata dei calibri consentiti ed obbligo di ottica di mira);
- periodo: dalla data di autorizzazione al 31/12/2018 ininterrottamente;
- prelievo di un numero di capi illimitato senza distinzione di sesso e classi di età;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

**CERTIFICAZIONE**